

potranno contestualmente prestare il proprio consenso ad una proroga del termine per la pronuncia del lodo.

Rapporti di forte tensione fra genitori e nonni possono integrare un giustificato motivo per escludere o limitare la frequentazione.

DIRITTO DI FAMIGLIA

4.7

Sottrazione di minori

Vorrei sapere se in caso di sottrazione internazionale di un minore questi ha diritto ad un'audizione davanti al giudice per spiegare se è d'accordo o meno a tornare dal genitore affidatario.

D.D.

Risponde Debora Ravenna

La risposta è positiva. La Corte di cassazione con la sentenza n. 17201/2011 ha stabilito che: «Nel procedimento previsto dalla legge n. 64 del 1994 (di ratifica della Convenzione de L'Aia del 25 ottobre 1980) in tema di sottrazione internazionale di minori, non sussiste l'obbligo del giudice di procedere all'audizione del minore, in quanto l'art. 7, comma 3, di detta legge prevede che il Tribunale per i minorenni può disporla, qualora la ritenga opportuna, tenuto conto dell'età del minore, dell'esigenza di evitargli ulteriori traumi psichici e della celerità del procedimento; tuttavia, detta audizione, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario, nelle procedure che li riguardano, ai sensi degli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77, salvo pericolo di danno per l'interessato, con la conseguenza che tale adempimento è necessario anche nel procedimento per la sottrazione internazionale di minori, per poter valutare in esso, ex art. 13, comma 2, della cit. convenzione, anche l'eventuale opposizione del minore al ritorno, salvo ragioni di inopportunità o danno, e non può essere escluso con mero riferimento al dato anagrafico del minore».

4.7

Frequentazione nonni-nipoti

Nostro figlio è mancato da un anno, a questo immenso dolore se ne aggiunge un altro non meno pesante: il divieto di nostra nuora di frequentare il nipotino.

Abbiamo strumenti legali per poterlo vedere?

P.O.H.

Risponde Debora Ravenna

L'ordinamento italiano non prevede il diritto dei nonni di frequentare i nipoti, offre una tutela indiretta all'interesse dei parenti ad avere rapporti con i minori, mediante il riconoscimento della legittimazione a sollecitare il controllo giurisdizionale ai sensi dell'art. 336 c.c. sull'esercizio della potestà dei genitori. Potestà che il giudice può limitare, consentendo ai nonni di frequentare i nipoti qualora ritenga che tale rapporto sia nell'interesse dei minori, che gli stessi ne traggano beneficio o per lo meno non sia ad essi pregiudizievole. Il rifiuto del / dei genitore / i di consentire la frequentazione dei propri figli minori con i nonni può ritenersi giustificato solo in presenza di serie e comprovate ragioni che scongiolino di assicurare e regolamentare i rapporti.

DIRITTO E SPORT

22

Conservazione documenti

Per quanto attiene alla conservazione della documentazione amministrativa, contabile e fiscale da parte di una associazione sportiva dilettantistica, occorre fare riferimento alle norme in materia relative alle imprese commerciali oppure esistono norme specifiche?

O.A.

Risponde Maurizio Mottola

Nell'ordinamento civilistico e tributario vigente non sono presenti specifiche normative in materia dedicate agli enti non commerciali come le associazioni sportive dilettantistiche.

Ne consegue che in tema di conservazione della documentazione amministrativa, contabile e fiscale occorre fare riferimento a quanto disposto per le imprese commerciali.

Per quanto attiene la disciplina del codice civile, ai sensi dell'articolo 2220, l'imprenditore deve custodire e conservare le scritture e i documenti contabili e la corrispondenza commerciale per un periodo pari a 10 anni (per le scritture contabili dalla data dell'ultima registrazione effettuata).

Con riferimento invece alla disciplina fiscale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22 dpr 600/73 e dell'art. 39 dpr 633/72, le scritture contabili obbligatorie e la relativa documentazione (contabile e commerciale) debbono essere conservate fino alla definizione degli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta (quindi anche oltre il periodo di dieci anni nel caso di accertamenti non ancora definiti alla scadenza di tale periodo).

22

Convocazione delle assemblee

Quali sono le modalità attraverso cui procedere a convocare regolarmente l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo di una associazione sportiva dilettantistica?

P.L.

Risponde Maurizio Mottola

Le modalità di convocazione dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo sono disciplinate dallo statuto, ovvero il documento che raccoglie gli accordi interni finalizzati a regolare, tra l'altro, il funzionamento e le attribuzioni degli organi sociali.

Il codice civile non prescrive alcuna formalità in merito applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche mentre la normativa tributaria, al comma 8, lettera e) dell'articolo 148 dpr 917/1986 - Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi), dispone uno specifico obbligo in tema di convocazioni assembleari.

Ai sensi dell'articolo citato, nello statuto di una asso-